



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, PANIZZA e TONINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013**

Modifiche alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di uffici giudiziari del tribunale di Trento

ONOREVOLI SENATORI. - I profili territoriali del Trentino-Alto Adige Südtirol richiedono di ripensare il contenuto del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

La centralizzazione degli uffici giudiziari fa confluire tutto sui capoluoghi costringendo i cittadini, gli avvocati ed i professionisti che esercitano in zone periferiche a convergere su di essi per ogni attività, con congestione dei capoluoghi medesimi e difficoltà diffusa per tutti.

Nel Trentino-Alto Adige/Südtirol la assoluta particolarità dell'orografia, fatta esclusivamente di montagne e di lunghe valli, collegate tra loro da passi, sovente chiusi per neve o ghiaccio nei periodi invernali, mette in risalto una unicità che non può essere ignorata o sottovalutata, tanto che sia le comunità locali attraverso petizioni ed appelli sia le organizzazioni sindacali e gli stessi Consigli degli ordini forensi hanno protestato contro la soppressione delle quattro sezioni di tribunale di Trento (Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento) previste nella Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 155 del 2012.

Al di là del dato macroscopico appena evidenziato, vi sono anche altre ragioni così sintetizzabili:

1) all'epoca della istituzione del giudice unico furono condotti approfondimenti dall'ufficio statistiche del Ministero della giustizia, per la migliore determinazione della distribuzione delle sedi distaccate sul territorio e furono allora individuate quelle che ora si vorrebbero sopprimere; la tabella A del decreto legislativo citato sopprime quindi sedi ritenute necessarie in epoca molto recente (quella riforma decollò nel 1998).

2) Nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol vige il sistema tavolare, che trova nelle sedi distaccate altrettanti fulcri di operatività, al punto che nel solo anno 2010 le quattro che fanno capo a Trento, hanno prodotto oltre 20.000 decreti tavolari. Tutto questo carico convergerebbe sul capoluogo, con forsennato spostamento di utenti ad avviare e concludere le relative procedure.

3) La legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulla salvaguardia e valorizzazione delle comunità montane espressamente prevede, all'articolo 22 «(Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato) - 1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane; - 2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene». Questa obiezione è rivolta ad evidenziare che non sarebbe legittima una modifica di assetto, quale quella in corso, senza una previa consultazione di autorità ed enti esponenziali delle comunità locali coinvolte.

4) In termini di spesa si è calcolato che, esemplificativamente, nell'anno 2010, il costo di gestione delle quattro sedi distaccate di Trento ha comportato per lo Stato un aggravio finanziario pari a poco meno di 90.000 euro complessivi e che esborso non dissimile è stato sostenuto per quelle di Bolzano; somme, queste, giudicate poca cosa, se rapportate al grande servizio reso alle popolazioni in termini di efficienza, speditezza e qualità del lavoro svolto. Da più parti, infatti, si è scritto e ripetuto che le sole sedi distaccate di Trento hanno smaltito, nell'anno, un terzo del contenzioso complessivo

ordinario del circondario del tribunale, con grande tempestività e secondo medie di attesa largamente inferiori a quelle nazionali.

5) Per rimanere sul piano della spesa, è stato anche calcolato, quasi a voler fornire una esemplificazione paradossale nella enfaticizzazione dei dati di sintesi, che la soppressione delle sole quattro sedi distaccate di Trento costerebbe alla cittadinanza ben euro 2.446.920 per viaggi e, in più, 6.991 quintali di anidride carbonica dispersa nell'atmosfera. Questi calcoli sono stati effettuati partendo dall'analisi delle casistiche trattate nelle varie sedi e degli spostamenti che si rendessero necessari per compiere le stesse attività su Trento.

6) Un motivo di ulteriore preoccupazione è stato evidenziato con riguardo alle complicazioni cui si andrebbe incontro con i procedimenti di volontaria giurisdizione; in particolare quanto a quelli per la nomina

e le attività di gestione degli amministratori di sostegno e, in particolare, per la materia tutelare, caratterizzata da rapporti diretti ed anche frequenti del cittadino con il giudice.

7) Nota comune a tutte le osservazioni sollevate è che l'iniziativa di soppressione sia nel segno di una controtendenza rispetto agli sforzi sempre fatti sul piano legislativo ed amministrativo per trattenere i cittadini negli entroterra montuosi e contrastare la loro naturale spinta all'emigrazione verso i capoluoghi con impoverimento economico e culturale delle comunità locali più disagiate: effetto, questo, fatalmente destinato ad accentuarsi con il venir meno dei servizi.

Il presente disegno di legge intende risolvere tutte le questioni sopra descritte ripristinando le sezioni distaccate di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «Trento – Trento – Sez. T. – Borgo Valsugana», «Trento – Trento – Sez. T. – Cavalese», «Trento – Trento – Sez. T. – Cles» e «Trento – Trento – Sez. T. Tione di Trento» sono soppresse.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinate le sezioni distaccate del tribunale di Trento con sede in Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le variazioni conseguenti all'applicazione della presente legge.